


Allegato alla D. C.C

n. 29 del 29/11/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Francesco FUMAROLA



CITTA' DI ORIA

Provincia di Brindisi

6^A SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

Sportello Unico Attività Produttive – Polizia Amministrativa – Pubblica Sicurezza –
Commercio – Annona – Agricoltura – Industria – Artigianato – Protezione Civile

(Via Epitaffio - Tel. nr. 0831-846530- E-Mail: attivitaproduttive@comune.oria.br.it)

DISCIPLINA GENERALE DEI PUBBLICI ESERCIZI

(Legge 25.08.1991 n. 287)

adeguata al D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010

Deliberazione di C.C. n.

sostituisce

DISCIPLINA GENERALE DEI PUBBLICI ESERCIZI

approvata con

Deliberazione di C.C. n. 06 del 21.03.2007



ART.1 CONTENUTI E DISPOSIZIONI

1. La presente sezione stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287.
2. Le norme di cui al comma 1 rimangono valide fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. 25/08/1991, n. 287 e comunque fino a quando non interverranno elementi giuridici che le rendano inapplicabili.

ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

1. Gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina Transitoria, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della Legge n. 287/91, sono distinti in:

- **TIPO "A"** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (*ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari*).
- **TIPO "B"** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi grado, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (*bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari*); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati con esclusione della cottura sul posto; nel caso l'esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l'utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere. La somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.
- **TIPO "C"** esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago. In sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
- **TIPO "D"** esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 71 comma 1, lettere b), e), d), e) e f) del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. - L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, l'Amministrazione si riserva, previa approvazione del Consiglio Comunale, per determinate zone del territorio da individuare e da sottoporre a tutela, di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ove fosse richiesto da ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela, sviluppo, incentivazione e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

ART. 5

DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI

1. L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel territorio comunale richiede che sia presentata al SUAP una domanda da presentarsi in bollo e finalizzata al rilascio dell'autorizzazione prescritta; ciò in quanto all'interno del territorio del Comune, in ossequio al disposto del precedente articolo 4, risultano individuabili zone assoggettabili a programmazione. Detta domanda, da rendere nelle forme previste dal DPR 445/2000- art. 38, deve essere comprensiva anche della richiesta dell'autorizzazione sanitaria a norma delle leggi vigenti, e deve contenere:

a) le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA. In caso di società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, oltre alle generalità complete del rappresentante legale;

b) l'ubicazione precisa (*via/piazza, numero civico*) dell'insediamento e la dichiarazione del titolo di disponibilità dell'immobile;

c) la tipologia dell'esercizio in riferimento all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287 e in relazione all'art. 3 della presente Disciplina Transitoria;

d) la dichiarazione di possesso da parte del richiedente o del legale rappresentante della società ovvero di un suo delegato dei requisiti morali e professionali soggettivi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

e) la planimetria indicante l'organizzazione interna dei locali, ai fini della "sorvegliabilità", nonché indicazione della superficie di somministrazione.

- 2 Sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:
- a) l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti, esclusi dalla programmazione, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - b) l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, anch'essi esclusi dalla programmazione.

ART. 6 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disponibili verrà rilasciata al richiedente che presenti istanza completa di tutti gli elementi di cui al precedente articolo e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'Area Attività Produttive a condizione che il richiedente o il legale rappresentante della società ovvero un suo delegato possieda i requisiti morali e professionali soggettivi previsti dall'art. 3 del presente Regolamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione il Responsabile del Servizio accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con il DM 564/94, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
3. Il soggetto richiedente, come disposto dall'art. 4 della legge 287/91, deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, in caso contrario la stessa verrà revocata.
4. Ai sensi del medesimo art. 4 il titolare di un esercizio può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune.
5. In presenza di eventi imprevedibili che impediscono l'attivazione dell'esercizio entro il termine prescritto, può essere concessa proroga, in seguito a richiesta dell'interessato dalla quale risulta che le cause del ritardo non sono imputabili alla volontà del titolare e comunque previa valutazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 REQUISITI DEGLI ESERCIZI

1. I Pubblici Esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564;
 - b) idoneità sanitaria e agibilità di cui all'art. 221 del TULLSS R.D. 27/07/1934, n. 1265 e rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed igienico sanitaria;
 - c) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni del Regolamento Comunale di igiene degli alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2004 ed agli artt. 28, 29, 31 del DPR 26/03/1980, n. 327 e alla vigente normativa igienico sanitaria;
 - d) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme del vigente PRG.



ART. 8 TRASFERIMENTI DI SEDE O DELLA TITOLARITÀ

1. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. È necessaria l'autorizzazione, e pertanto è necessario presentare domanda volta ad ottenerla, in caso di trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non assoggettata a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n 59, ad una sede collocata in una zona tutelata o tutelabile nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 25/08/1992, n. 287, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta al subentrante la cessione delle relative autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e lo stesso sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

4. Il subingresso nella titolarità o nella gestione di un pubblico esercizio comporta anche il subingresso nelle autorizzazioni sanitarie da effettuarsi con specifica domanda in bollo alla quale deve essere allegato:

a) relazione tecnica inerente il tipo di attività che si vuole svolgere all'interno del locale e le attrezzature in uso;

b) n. 3 planimetrie specifiche che indicano l'organizzazione interna del locale.

5. Se all'interno del medesimo locale sono presenti distinte autorizzazioni per esercizi di tipo A e di tipo B, gli stessi possono essere trasferiti anche separatamente fra loro nell'osservanza, comunque, delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

ART. 9 AMPLIAMENTI DI SUPERFICIE

1. L'ampliamento di superficie di un esercizio esistente è soggetto a comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune, il quale provvederà ad apportare la modifica sulla o sulle autorizzazioni in possesso del richiedente.

2. Nel caso in cui l'ampliamento è soggetto a concessione edilizia, il Responsabile del Servizio deve accertare l'adeguata sorvegliabilità dei locali. L'Ufficio Attività Produttive del Comune provvederà ad effettuare la presa d'atto dell'avvenuta verifica direttamente sull'autorizzazione prima della riapertura dell'esercizio.

ART. 10 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti agli articoli 5, 8 e 9 è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, della comunicazione o della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Per quanto non previsto al precedente comma 1 si rimanda alla L. 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, e dal D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

**ART. 11
SANZIONI**

1. Le violazioni alla presente disciplina sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme legge e di regolamento in quanto applicabili.

**ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti delle leggi speciali in materia.

Art. 13

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e sarà, in tale data, pubblicato sul sito web del Comune di Oria.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione di ogni precedente regolamento comunale in materia e altre norme regolamentari con esso contrastanti.

**DETERMINAZIONE ORARI
PUBBLICI ESERCIZI**

FASCE DI APERTURA GIORNALIERA

- 1.1) Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui, rispettivamente, all'art. 5, lett. a) della legge n. 287/1991, sono tenuti ad effettuare un'apertura giornaliera compresa fra un minimo di 4 ore ed un massimo di 21 ore tra le ore 05.00 nel periodo invernale ed ore 04.00 nel periodo estivo (*limite per l'apertura*) e le ore 2.00 del giorno successivo (*limite per la chiusura*).
- 1.2) Gli esercizi di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 287/1991, sono tenuti ad effettuare un'apertura giornaliera compresa fra un minimo di 6 ore ed un massimo di 21 ore tra le ore 05.00 nel periodo invernale ed ore 04.00 nel periodo estivo (*limite per l'apertura*) e le ore 2.00 del giorno successivo (*limite per la chiusura*).
- 1.3) Gli esercizi di cui all'art. 5, lett. c), della legge n. 287/1991 possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima, compatibilmente con le norme di legge e di regolamento in materia di rumori molesti.
- 1.4) Gli esercizi di cui all'art. 5, lett. d), della legge n. 287/1991 sono tenuti ad osservare le seguenti aperture:
 - a) se esercitati in forma esclusiva: valgono le disposizioni di cui al punto 1.2);
 - b) se esercitati in connessione con attività commerciale o artigianale: è data facoltà di effettuare lo stesso orario di apertura dell'attività alla quale sono annessi (*come al precedente punto 1.3*), fatto salvo quanto previsto alla successiva lett. c);
 - c) se esercitati in connessione con attività commerciale di "latteria": è data facoltà di osservare, limitatamente all'attività di somministrazione, un orario di apertura compatibile con le disposizioni di cui al punto 1.2), fermo restando l'obbligo di osservare, anche per l'attività di somministrazione, la chiusura domenicale e festiva.
- 1.5) Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 287/1991, non sono stabilite fasce orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all'art. 3, comma 6, della legge predetta e più precisamente, nei seguenti casi:
 - a) attività svolte a domicilio del consumatore;
 - b) attività annesse ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) all'interno delle stazioni ferroviarie;



- d) mense aziendali, spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- e) attività esercitate in via diretta o indiretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti;
- f) attività esercitate in scuole, ospedali, comunità religiose e delle forze di polizia;
- g) attività esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
- h) altre attività ad esse assimilabili.

Art. 2

CHIUSURA SETTIMANALE

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Art. 3

FISSAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO

- 3.1) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 5, lett. a),b),d), della legge n. 287/1991 di comunicare preventivamente al Comune (*Attività Produttive e Polizia Municipale*), ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero adottato ed inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno. Tale cartello, che è direttamente predisposto dall'esercente e che non deve essere vidimato dal Comune, dovrà indicare:
- a) l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilita.
- 3.2) Nel caso in cui si intendano effettuare, con riferimento ai periodi estivo ed invernale, orari giornalieri diversificati, la preventiva comunicazione da effettuarsi al Comune può essere unica.
- 3.3) Qualora, in relazione a quanto previsto al punto 3.1), l'orario dell'attività di somministrazione coincida con quello di apertura dell'attività commerciale o artigianale,

vale il cartello orario predisposto per queste ultime, fermo restando l'obbligo di comunicazione.

3.4) L'orario può essere modificato con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.

Art. 4

OBBLIGO DI OSSERVARE L'ORARIO PREFISSATO

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 5, lett. a), b), d) della legge n. 287/1991, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l'orario prescelto.

Art. 5

DEROGHE

5.1) E' consentito di derogare agli orari prefissati ed agli stessi limiti massimi di apertura stabiliti nella presente ordinanza, oltreché alla eventuale chiusura giornaliera facoltativamente stabilita, nei periodi e nei giorni sotto indicati:

a) dal 1^o dicembre al 6 gennaio;

b) nella settimana precedente e successiva alla Pasqua;

c) dall'ultimo giovedì all'ultimo martedì di carnevale, compresi;

d) quando la chiusura facoltativamente stabilita coincida con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono, la ricorrenza di S. Valentino (*14 febbraio*), la festa della Donna (*8 marzo*);

e) quando la chiusura facoltativamente stabilita coincida con la giornata di svolgimento delle seguenti iniziative: fiere su aree pubbliche, mercato settimanale del mercoledì festivo oppure in caso di anticipo o posticipo, manifestazioni varie di animazione e promozione turistica, commerciale e culturale della città;

f) nel periodo 01.08/31.08, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni folkloristiche locali, del Corteo Storico e Torneo dei Rioni.

- 5.2) Eventuali deroghe temporanee agli orari o alla chiusura settimanale prefissati, potranno essere effettuati in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con preavviso al Comune di almeno 3 giorni.
- 5.3) Le deroghe di cui al punto 5.2) non potranno in ogni caso estendersi oltre le ore 4 del giorno successivo a quello in cui ha termine l'evento.
- 5.4) L'anticipo dell'orario di apertura e il posticipo di quello di chiusura, rispetto a quelli comunicati al Comune, possono essere discrezionalmente autorizzati dal Sindaco previa istanza in bollo degli interessati da produrre all'Amministrazione comunale entro il 30 novembre di ogni anno. L'autorizzazione in deroga ha validità annuale con riferimento all'anno solare e può essere revocata in qualsiasi momento per turbamento della quiete pubblica, motivi di sicurezza e ordine pubblico causati e ascrivibili a clienti e/o persone sostanti in prossimità dell'esercizio.

Art. 6


FUNZIONAMENTO APPARECCHI DA GIOCO E SONORI

Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (*video-giochi, biliardini, flipper*) e di quelli sonori (*televisione, video, radio, mangianastri, juke-box*) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, ed inoltre, nell'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabili.

Art. 7

ATTIVITA' DI PIANO BAR

- 7.1) Le attività di intrattenimento musicale di "piano bar", da intendersi come musica soffusa nell'ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all'interno dei locali, durante l'orario di apertura, senza necessità di licenza specifica a condizione che l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e suo regolamento di esecuzione.
- 7.2) Le medesime attività svolte durante il periodo estivo all'esterno dei locali nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione possono essere svolte a condizione che:



- a) l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e del regolamento di esecuzione;
 - b) la tonalità sia debitamente mantenuta ad un livello moderato;
 - c) cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 23.00 nel periodo invernale ed alle ore 24.00 nel periodo estivo.
- 7.3) In tutti i casi restano comunque impregiudicati gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e all'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno dettati dalla legge n. 447/95 e dal d.p.c.m. 14/11/1997.
- 7.4) L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso (*ubicazione, viabilità*) che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell'art. 659 c.p. e delle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizione al rumore.

Art. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 31 Gennaio 2004, gli esercenti dovranno provvedere ad adeguare i cartelli orari alla presente ordinanza eliminando ogni eventuale riferimento alla obbligatorietà del turno di chiusura.

Art. 9

PERIODO ESTIVO ED INVERNALE


Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza si intendono per periodo estivo quello di vigenza dell'ora legale o parte di esso e per periodo invernale la restante parte dell'anno solare.

Art. 10 - SANZIONI

- 10.1) Le violazioni alla presente ordinanza, non direttamente sanzionate dall'art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
- 10.2) Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI



- 11.1) Qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 287/1991, può stabilire, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce minime e massime di apertura, fasce obbligatorie di apertura.
- 11.2) È fatta salva la fissazione di programmi di apertura per turno prevista dall'art. 8, comma 5, della legge n. 287/1991, che viene demandata ad apposito provvedimento a parte.
- 11.3) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.